

CAMERA DEI DEPUTATI N. 4705

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
(**TREMONTI**)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE
(**MARZANO**)

CON IL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA
(**MAZZELLA**)

CON IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
(**MARONI**)

CON IL MINISTRO PER LE POLITICHE COMUNITARIE
(**BUTTIGLIONE**)

E CON IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
(**CASTELLI**)

Interventi per la tutela del risparmio

Presentato il 16 febbraio 2004

ONOREVOLI DEPUTATI! — L'articolo 47, primo comma, della Costituzione italiana dispone: «La Repubblica incoraggia e tutela il risparmio in tutte le sue forme; (...)».

In base al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, le finalità principali della CONSOB sono trasparenza e correttezza.

In base al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, la finalità principale della Banca d'Italia è la stabilità sistemica.

Nessuna autorità si concentra dunque a titolo proprio e pieno sul risparmio.

È evidente la lacuna che è prodotta da questo assetto, che vede una segmenta-

zione asimmetrica tra competenze funzionali tra di loro diverse, ciascuna parziale.

In sintesi, l'ordinamento giuridico italiano non conosce e non disciplina ancora una competenza istituzionale organica sul bene fondamentale che è il risparmio, identificato dall'articolo 47, primo comma, della Costituzione.

È questa una lacuna che va colmata; non unificando gli organi, ma certamente unificando la funzione di tutela del risparmio.

Non un'autorità unica dunque, ma, tra altre autorità, un'unica autorità funzionalmente competente sul bene costituzionale fondamentale del risparmio.

Per farlo e nel farlo vi sono un obiettivo ed un vincolo fondamentali.

L'obiettivo è una maggiore reale tutela del risparmio; il vincolo è il modello europeo dal quale non si deve prescindere ed al quale si deve tendere.

Si deve conservare quanto di positivo deriva dalla nostra struttura storica, ma bisogna sapere anche che non c'è più spazio per conservare particolarismi nazionali o, in prospettiva, che non c'è spazio per formulare più o meno ingegnose invenzioni domestiche.

Il mercato finanziario è globale, l'architettura istituzionale che si deve utilizzare come paradigma, baricentrandoci su questa, è una sola: l'architettura europea, come è proprio della storia istituzionale dell'Unione, una storia che è tipicamente progressiva ed evolutiva. In particolare, se è realisticamente troppo presto perché tutti insieme i Paesi dell'Unione possano formulare una ipotesi europea comune da applicare poi per derivazione in ciascun Paese, è certamente tempo nel nostro Paese per elaborare una nostra riforma nazionale, coerente con l'evoluzione in atto in Europa, come è stato fatto con una progressiva, sintomatica accelerazione in Germania con la creazione della BAF nel maggio 2002, in Francia con la creazione dell'AMF nell'agosto 2003.

In questa logica, la strategia della riforma non deve essere dogmatica: può e deve essere articolata.

Ma nel rapporto tra risparmio ed istituzioni un punto deve essere comunque ben fisso e ben chiaro: tra tutela del risparmio e tutela delle istituzioni la priorità assoluta va alla tutela del risparmio.

Sono le istituzioni che devono servire il risparmio e non l'opposto.

È il disegno delle istituzioni che va modellato sulle ragioni del risparmio e non viceversa.

Le ragioni per una riforma sono state esposte e sviluppate in importanti atti parlamentari, a partire dai seguenti: atto Camera n. 2052 del 29 novembre 2001; atto Senato n. 956 dell'11 dicembre 2001; atto Camera n. 2436 del 27 febbraio 2002; atto Camera n. 4586 del 23 dicembre 2003.

Quanto alle ipotesi di riforma, la strategia che in tal senso si ipotizza è articolata in un *corpus* normativo che non è limitato alla supervisione (riforma del sistema di controllo), ma è esteso ad ulteriori necessari elementi di regolamentazione (*market abuse*, revisori, incompatibilità, *corporate governance* e relative sanzioni, assicurazioni rischi, limiti alle prestazioni di garanzia, nuovi criteri sulla circolazione degli strumenti finanziari, attività in paradisi legali).

Il disegno della nuova supervisione deve — come premesso — essere coerente con il modello europeo; con il modello più recente, conservando l'esistente, ma solo se è possibile.

Tre autorità — Banca d'Italia, nuova supervisione e Antitrust — possono avere adeguata, coerente e simmetrica competenza funzionale, rispettivamente su stabilità, risparmio e concorrenza.

La nuova supervisione deve essere indipendente. Non c'è in Europa un modello unico di meccanismo di nomina delle *Authority*. Tenzialmente, i modelli si baricentrano sugli Esecutivi per le competenze settoriali; sui Parlamenti o sulle corone per i diritti civili.

Lo schema delineato nel presente disegno di legge per la supervisione sul risparmio non è baricentrato sull'Esecutivo, ma sul Parlamento. Questo modello di *accountability* parlamentare è ipotizzato limitato alla nuova supervisione.

Ma, oltre che discusso e variato a seguito della discussione in Parlamento, questo modello può anche essere esteso dal Parlamento ad altri organi.

Ne risulterà un'autorità compiutamente definita nelle sue attribuzioni, consistenti nell'esercizio di competenze che ora sono in parte distribuite tra istituzioni; nei suoi poteri (regolamentari, informativi, ispettivi e sanzionatori), nei confronti di tutti gli intermediari bancari e non, e di chiunque solleciti il pubblico risparmio; nella sua posizione istituzionale sia di indipendenza sia di autonomia anche finanziaria, con contribuzioni a carico delle banche e degli intermediari finanziari; autonomia negoziale per assicurarne la flessibilità e l'accesso sul mercato a valide risorse professionali.

Comunque, un'autorità dotata di piena legittimazione democratica per la fonte dei poteri di nomina e per i controlli, tutti baricentrati sul Parlamento.

La nuova supervisione deve essere forte, in termini morali, professionali, finanziari, strumentali, operativi, ispettivi e sanzionatori, tanto da proiettare all'esterno il senso vero dell'autorità. In questi termini, «autorità» non è solo il *nomen juris* attribuito ad un organo, ma è molto di più. È un effetto nuovo, di affidabilità per gli onesti, di *metus*, di deterrenza e di repressione per i disonesti.

Alla riforma della supervisione si aggiunge quella del regime sostanziale delle attività.

Il riferimento è al *market abuse* e al recepimento della relativa direttiva comunitaria.

Per i revisori, si delinea una nuova e più rigorosa disciplina modellata sullo schema recente degli Stati Uniti d'America.

In conclusione va rimarcato quanto segue.

La finanza è un fattore fondamentale, nella strategia della competizione.

Un Paese può competere e non declinare se è capace di conservare la sua ricchezza finanziaria senza bruciarla sistematicamente, per importi pari a punti di prodotto interno lordo e, simmetrica-

mente, se è capace di attrarre dall'esterno flussi finanziari.

Un Paese non declina, ma compete, se — come si dice ora — ha un'efficiente infrastruttura immateriale, istituzionale.

Più tradizionalmente può dirsi: l'ordinamento giuridico proprio di un Paese, il suo ordinamento non solo formale, ma anche sostanziale (valori, uomini e mezzi credibili) è fondamentale nella strategia della competizione internazionale. L'ordinamento europeo, con i limiti di bilancio pubblico e con i divieti di aiuti di Stato e, soprattutto, con l'integrazione del mercato, esclude forme tradizionali di intervento a salvataggio, non sostituibili nemmeno da forme di cannibalizzazione tra soggetti. Impone scelte che escludano in radice crisi di questa forma e di questa dimensione. Impone una riforma costituita come base solida, e perciò credibile, del nostro sistema finanziario.

In un mondo sempre più integrato, il sistema finanziario è la nervatura di una economia moderna e dinamica: integrati in Europa, non si può agire o essere diversi dall'Europa. Si può e si deve dunque trovare una soluzione europea per i bisogni italiani; si deve analizzare, ma si deve anche agire; si deve conservare, ma non si devono perdere valori e tempo.

Il tempo è strategico e queste, semplicemente, sono le ragioni e le urgenze della riforma.

Quanto allo specifico contenuto del provvedimento si rileva quanto segue.

Il provvedimento è articolato in due titoli.

Il titolo I reca la disciplina istituzionale; il titolo II reca la disciplina delle attività.

Il capo I del titolo I (Finalità, funzioni e poteri) contiene gli articoli da 1 a 4.

L'articolo 1 prevede la trasformazione della Commissione di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216 (CONSOB) in Autorità per la tutela del risparmio.

L'Autorità è un organismo indipendente, con personalità giuridica di diritto pubblico, piena capacità di diritto privato

e autonomia organizzativa e gestionale, negoziale e contabile, secondo le disposizioni del proprio statuto e dei regolamenti interni, nel rispetto delle norme di legge.

L'articolo 2 prevede che l'Autorità eserciti i propri poteri al fine di assicurare: la tutela del risparmio e degli investitori, la fiducia del mercato, la trasparenza e la correttezza dei comportamenti dei soggetti vigilati, l'osservanza delle disposizioni regolanti le materie di competenza. L'Autorità cura altresì la formazione degli operatori e l'informazione del risparmiatore e la redazione dello statuto del risparmiatore e dell'investitore, sentito il Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti, di cui all'articolo 4 della legge 30 luglio 1998, n. 281.

L'articolo 3 reca le funzioni; in particolare definisce la linea di demarcazione delle competenze della nuova Autorità rispetto alla Banca d'Italia, alla COVIP (Commissione di vigilanza sui fondi pensione), all'ISVAP (Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo).

L'articolo 4 prevede i poteri di vigilanza dell'Autorità, la quale, in conformità alle deliberazioni del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, emana disposizioni di carattere generale nelle materie attribuite alla sua competenza, anche per prevedere obblighi a carico dei soggetti nei confronti dei quali esercita i propri poteri.

Il capo II (articoli da 5 a 20) disciplina l'organizzazione istituzionale.

L'articolo 5 prevede che l'Autorità sia retta da un proprio statuto.

L'articolo 6 individua gli organi istituzionali dell'Autorità, che sono la commissione, il presidente e il collegio dei revisori.

Gli articoli da 7 a 13 disciplinano le funzioni della commissione, organo collegiale composto dal presidente e da altri quattro membri. La commissione esercita le funzioni deliberative relative alle materie istituzionali, all'organizzazione e alla gestione straordinaria dell'Autorità, nonché le connesse funzioni di indirizzo e di controllo sull'attività della struttura ammini-

strativa. In particolare, la commissione delibera lo statuto e i regolamenti di vigilanza, approva i regolamenti interni e il bilancio; nomina il direttore generale e ne determina il compenso; nomina i dirigenti apicali della struttura amministrativa, su proposta del direttore generale.

Gli articoli 14, 15 e 16 disciplinano le funzioni del presidente dell'Autorità. Il presidente è l'organo di rappresentanza legale dell'Autorità; presiede la commissione, la convoca e ne fissa l'ordine del giorno; esercita le altre funzioni a lui attribuite dalla legge.

L'articolo 17 disciplina le funzioni del direttore generale che è il capo della struttura amministrativa dell'Autorità a cui fanno capo le funzioni di gestione, istruttorie ed esecutive.

Gli articoli 18, 19 e 20 disciplinano le funzioni del collegio dei revisori che esercita il controllo sull'attività organizzativa e gestionale, negoziale e contabile dell'Autorità che non riguardi l'esercizio delle funzioni istituzionali della stessa.

Il Capo III (articoli da 21 a 25) concerne l'autonomia organizzativa e gestionale, contabile e negoziale.

L'articolo 21 prevede che l'Autorità con proprio regolamento definisce l'organizzazione amministrativa e la pianta organica dell'Autorità nel rispetto delle compatibilità di bilancio e sulla base di criteri di razionalità, efficienza, efficacia ed economicità.

L'articolo 22 prevede che il personale dell'Autorità è reclutato, in via ordinaria, mediante concorso pubblico per titoli ed esami.

L'articolo 23 dispone che l'Autorità provvede al proprio funzionamento con contribuzioni a carico dei soggetti vigilati, con le risorse a carico del bilancio dello Stato destinate alla CONSOB e con le eventuali risorse aggiuntive determinate con la legge finanziaria.

L'articolo 24 prevede che l'Autorità è dotata di autonomia contabile. In particolare, l'Autorità disciplina con regolamento interno la redazione del bilancio e la contabilità, anche in deroga alle norme di contabilità di Stato, tenendo presenti i

principi e i criteri previsti per il bilancio delle società per azioni.

L'articolo 25, recante la rubrica « Autonomia negoziale », prevede che l'Autorità disciplina con proprio regolamento le procedure negoziali, anche in deroga alle norme di contabilità di Stato, nel rispetto di principi di trasparenza e imparzialità e della normativa europea applicabile.

Il capo IV (articoli da 26 a 28) disciplina i rapporti istituzionali; in particolare, l'articolo 26 prevede che il presidente dell'Autorità, della COVIP (Commissione di vigilanza sui fondi pensione), dell'ISVAP (Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo), dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato di cui all'articolo 10 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, e il Governatore della Banca d'Italia coordinano l'attività delle rispettive istituzioni attraverso un Comitato permanente di coordinamento; il Comitato si riunisce almeno una volta al mese ovvero su richiesta di uno dei componenti.

Il capo V (articoli da 29 a 33) reca le disposizioni finali.

L'articolo 29 detta norme in materia di concorrenza.

L'articolo 30 attribuisce determinate facoltà al Comitato interministeriale per il credito e il risparmio nell'esercizio dell'alta vigilanza in materia di credito e di tutela del risparmio.

L'articolo 31 dispone il passaggio all'Autorità ed alla Banca d'Italia di alcune competenze ministeriali.

L'articolo 33 reca disposizioni tributarie. In particolare è stabilito che tutti gli atti connessi all'istituzione dell'Autorità, incluse le operazioni conseguenti al trasferimento di beni ed al subingresso di cui ai successivi articoli 34 e 35, sono esclusi da ogni tributo e diritto e vengono, pertanto, effettuati in regime di neutralità fiscale.

Il capo VI (articoli da 34 a 36) reca le disposizioni transitorie.

L'articolo 34 concerne il trasferimento di personale e beni.

L'articolo 35 prevede che l'Autorità subentra nelle situazioni giuridiche attive e

passive, di diritto privato e pubblico, di cui era titolare la Banca d'Italia in relazione ai poteri e alle competenze trasferiti, salva la responsabilità civile per fatto illecito.

L'articolo 36 concerne la data di inizio dell'attività dell'Autorità.

Nell'ambito titolo II, recante disciplina delle attività, l'articolo 37 concerne il recepimento della direttiva sugli abusi di mercato.

L'articolo 38 riguarda la circolazione in Italia di strumenti finanziari esteri.

L'articolo 39 stabilisce che il Governo è delegato ad adottare norme dirette ad assicurare la trasparenza delle società aventi sede legale in uno degli Stati individuati con i decreti di cui all'articolo 167, comma 4, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, controllate da società italiane o a queste collegate o comunque parti di gruppi con operatività prevalente o rilevante in Italia o che raccolgono risparmio in Italia.

L'articolo 40 detta norme in materia di conflitti di interessi tra banche e imprese.

L'articolo 41 prevede che il Governo è delegato ad adottare norme dirette a disciplinare i conflitti di interessi degli organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR).

L'articolo 42 prevede che il Governo è delegato ad adottare norme dirette ad introdurre un sistema di indennizzo dei risparmiatori, di tipo mutualistico o assicurativo per i danni patrimoniali causati dalla violazione ripetuta e sanzionata delle norme che disciplinano le attività di cui alla parte II del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998.

L'articolo 43 prevede che il Governo è delegato ad adottare, attribuendo all'autorità prevista dall'articolo 162 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998 il relativo potere regolamentare ove necessario, norme per la disciplina delle società di revisione di cui all'articolo 161 del medesimo testo unico.

L'articolo 44 prevede che nel libro II, titolo VIII, capo I, del codice penale (« Dei delitti contro l'economia pubblica »), dopo

l'articolo 499 sia inserito l'articolo 499-*bis*. («Nocumento al risparmio»). In particolare, l'articolo in questione prevede che chiunque, commettendo intenzionalmente uno o più illeciti amministrativi previsti dal testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, dal testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dalla legge 12 agosto 1982, n. 576, dal decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, cagiona un grave nocumento ai risparmiatori è punito, in concorso con le sanzioni amministrative applicabili, con la reclusione da tre a dodici anni e con la multa non inferiore a 500.000 euro. Il nocumento si considera grave quando abbia riguardato un numero di risparmiatori superiore all'uno per mille della popolazione risultante dall'ultimo censimento ISTAT, ovvero sia consistito nella distruzione o riduzione del valore di titoli di entità complessiva superiore all'uno per mille del prodotto interno lordo. La stessa pena si applica quando da uno dei fatti previsti dagli articoli 2624, 2625, 2635, 2637, limitatamente alle condotte poste in essere dai responsabili del controllo contabile o della revisione, e dall'articolo 2638 del codice civile deriva, quale conseguenza non voluta dal colpevole, un grave nocumento ai risparmiatori.

Le pene sono aumentate se i fatti sono commessi da chi esercita funzioni di amministrazione, direzione o controllo ovvero attività di lavoro dipendente presso società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Paesi dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Alla condanna per i reati previsti dal presente articolo consegue la pubblicazione della sentenza. Al reato previsto dal presente articolo conseguono le sanzioni amministrative di cui all'articolo 9, commi 1 e 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231. La sanzione pecuniaria è applicata in un numero di quote non inferiore a cinquecento e fino ad un mas-

simo di duemila; l'importo di una quota può essere fissato da un minimo di mille euro fino ad un massimo di cinquemila euro.

L'articolo 45 prevede che nel libro V, titolo XI, capo III, del codice civile (« Degli illeciti commessi mediante omissione »), prima dell'articolo 2630 è inserito l'articolo 2629-*bis*. (« Omessa comunicazione del conflitto di interessi »). In particolare, l'articolo in questione prevede che l'amministratore o il componente del consiglio di gestione di una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Paesi dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, ovvero di un soggetto vigilato ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, del citato testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, della legge 12 agosto 1982, n. 576, o del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, che viola gli obblighi previsti dall'articolo 2391, primo comma, del codice civile è punito con la reclusione da uno a tre anni, se dalla violazione siano derivati danni alla società o a terzi.

L'articolo 46 reca aumento di sanzioni penali e amministrative già esistenti.

L'articolo 47 prevede che il Governo è delegato ad adottare un decreto legislativo per l'introduzione di sanzioni accessorie alle sanzioni pecuniarie applicate ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, della legge 12 agosto 1982, n. 576, e del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124.

L'articolo 48 detta norme procedurali per l'esercizio delle deleghe legislative.

L'articolo 49 concerne i reati di riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita.

L'articolo 50 contiene norme di abrogazione.

DISEGNO DI LEGGE

—

TITOLO I

DISCIPLINA ISTITUZIONALE

CAPO I

FINALITÀ, FUNZIONI E POTERI

ART. 1.

(Autorità per la tutela del risparmio).

1. In attuazione dell'articolo 47 della Costituzione la Commissione di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, è trasformata in Autorità per la tutela del risparmio, di seguito denominata « Autorità ».

2. L'Autorità è un organismo indipendente, con personalità giuridica di diritto pubblico, piena capacità di diritto privato e autonomia organizzativa e gestionale, negoziale e contabile, secondo le disposizioni del proprio statuto e dei regolamenti interni, nel rispetto delle norme di legge.

ART. 2.

(Finalità).

1. L'Autorità esercita i propri poteri al fine di assicurare la tutela del risparmio e degli investitori, la fiducia del mercato, la trasparenza e la correttezza dei comportamenti dei soggetti vigilati, l'osservanza delle disposizioni regolanti le materie di competenza. L'Autorità cura altresì la formazione degli operatori, l'informazione del risparmiatore e la redazione dello statuto del risparmiatore e dell'investitore, sentito il Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti, di cui all'articolo 4 della legge 30 luglio 1998, n. 281.

2. È attribuita in via esclusiva alla Banca d'Italia la finalità della stabilità dei soggetti sottoposti alla vigilanza della stessa.

3. Le finalità indicate al comma 1 integrano tutte le disposizioni normative relative ai poteri attribuiti all'Autorità dalla presente legge.

4. Restano ferme le ulteriori specifiche finalità indicate dal testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

ART. 3.

(Funzioni).

1. L'Autorità continua ad esercitare tutti i poteri e le competenze della Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB), secondo le disposizioni della presente legge.

2. Restano attribuiti alla Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP) e all'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP) i rispettivi poteri e le competenze in materia di vigilanza sui fondi pensione e sulle imprese di assicurazione e sui relativi prodotti; il controllo relativo ai prodotti finanziari, come definiti dall'articolo 1, commi 1, lettera *u*), e 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, è esercitato sentita l'Autorità. In materia di concorrenza resta ferma la competenza dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, di cui all'articolo 10 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, secondo quanto previsto dall'articolo 29 della presente legge.

3. Sono trasferiti all'Autorità i poteri e le competenze attribuiti alla Banca d'Italia dal titolo VI del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nonché gli altri poteri e le competenze relativi alle stesse materie, attribuiti da altre leggi alla Banca d'Italia. I poteri e le competenze di cui al citato titolo VI del testo unico di cui al decreto

legislativo n. 385 del 1993 nei confronti delle banche sono esercitati sentita la Banca d'Italia.

4. Sono altresì trasferiti all'Autorità i poteri e le competenze previsti dagli articoli 11, 12 e 129 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385; essi sono esercitati sentita la Banca d'Italia.

5. Restano attribuiti alla Banca d'Italia gli altri poteri e competenze previsti dal testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. I poteri e le competenze previsti dagli articoli 53, comma 4, e 58 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 sono esercitati sentita l'Autorità.

6. Restano attribuiti alla Banca d'Italia i poteri e le competenze previsti dal testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

ART. 4.

(Poteri di vigilanza).

1. L'Autorità, in conformità alle deliberazioni del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, emana disposizioni di carattere generale nelle materie attribuite alla sua competenza, anche per prevedere obblighi a carico dei soggetti nei confronti dei quali esercita i propri poteri, per il perseguimento delle finalità indicate all'articolo 2. Tali disposizioni sono pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale*. L'Autorità assicura comunque la massima diffusione delle disposizioni emanate.

2. Per il perseguimento delle finalità indicate all'articolo 2 nelle materie di propria competenza, l'Autorità esercita, nei confronti dei soggetti disciplinati dal testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, i medesimi poteri di vigilanza informativa e ispettiva attribuiti alla Banca d'Italia, nonché i medesimi poteri attribuiti a quest'ultima dagli articoli 4, comma 1, 53, comma 3, lettere a), b) e c), 70, 76, 78, 79 e 80 del citato testo unico. Le comunicazioni di cui all'articolo 52 del citato testo unico di cui al

decreto legislativo n. 385 del 1993 sono effettuate all'Autorità per gli aspetti di sua competenza.

3. Al fine di assicurare la funzionalità dell'attività amministrativa e di contenere gli oneri per i soggetti vigilati, le Autorità di cui al comma 2 coordinano le rispettive attività attraverso apposite convenzioni. Le Autorità di cui al comma 2 e all'articolo 3, comma 2, non possono opporsi reciprocamente in nessun caso il segreto d'ufficio né possono opporlo al Comitato interministeriale per il credito e il risparmio nell'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 30.

4. Nell'esercizio dei poteri di vigilanza informativa e ispettiva, le Autorità di cui al comma 2 possono avvalersi dell'assistenza della Guardia di finanza, che agisce con i poteri ad essa attribuiti ai fini dell'accertamento dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte sui redditi, utilizzando strutture e personale esistenti in modo da non determinare oneri aggiuntivi.

5. Restano fermi i poteri connessi alle competenze trasferite ai sensi dell'articolo 3, che sono esercitati dall'Autorità.

6. L'Autorità esercita tutti i poteri ad essa attribuiti anche con riferimento alle disposizioni di cui al titolo II della presente legge.

CAPO II

ORGANIZZAZIONE ISTITUZIONALE

Sezione I

STATUTO E ORGANI ISTITUZIONALI.

ART. 5.

(Statuto).

1. L'Autorità è retta da un proprio statuto, che regola gli aspetti non disciplinati dalla legge ed è espressione dell'autonomia dell'Autorità.

2. Lo statuto dell'Autorità è approvato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri.

3. L'Autorità adotta regolamenti interni in conformità alle disposizioni del proprio statuto.

ART. 6.

(Organi istituzionali).

1. Gli organi istituzionali dell'Autorità sono:

- a) la commissione;
- b) il presidente;
- c) il collegio dei revisori.

Sezione II

COMMISSIONE.

ART. 7.

(Funzioni).

1. La commissione è organo collegiale composto dal presidente e da altri quattro membri.

2. La commissione esercita le funzioni deliberative relative alle materie istituzionali, all'organizzazione e alla gestione straordinaria dell'Autorità, nonché le connesse funzioni di indirizzo e di controllo sull'attività della struttura amministrativa.

3. In particolare, la commissione delibera lo statuto e i regolamenti di vigilanza, approva i regolamenti interni e il bilancio; nomina il direttore generale e ne determina il compenso; nomina i dirigenti apicali della struttura amministrativa, su proposta del direttore generale.

ART. 8.

(Nomina e revoca).

1. I membri della commissione sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica, su designazione congiunta delle Commissioni parlamentari competenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, con la maggioranza di due terzi dei componenti.

2. I commissari sono nominati per un periodo di sette anni e non sono rieleggibili.

3. I commissari sono scelti tra persone di elevata e riconosciuta indipendenza, imparzialità, autorevolezza ed esperienza nei settori di competenza istituzionale dell'Autorità.

4. Ai commissari si applicano i requisiti di professionalità e onorabilità previsti per gli amministratori delle banche.

5. La revoca dei commissari può essere disposta, con la stessa procedura prevista per la nomina, nei casi in cui non soddisfino più i requisiti di nomina e le condizioni per l'espletamento delle funzioni, ovvero si siano resi colpevoli di gravi mancanze.

6. I decreti di nomina e di revoca sono pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

ART. 9.

(Funzionamento del collegio).

1. La commissione delibera a maggioranza semplice, con la presenza di almeno tre dei suoi componenti; in caso di parità prevale il voto del presidente. Il voto è palese.

2. Il commissario che si trovi in conflitto di interessi in relazione a una specifica deliberazione deve dichiarare tale situazione al collegio e astenersi dal partecipare alla discussione e alla deliberazione, salva la possibilità di revoca in caso di situazione di conflitto continuata o ripetuta. Le situazioni di conflitto di interessi sono comunicate al collegio dei revisori.

ART. 10.

(Obblighi).

1. I commissari esercitano le proprie funzioni in condizione di assoluta indipendenza, secondo rigorosi criteri di diligenza professionale e in assenza di situazioni di conflitto di interessi.

ART. 11.

(Incompatibilità).

1. L'ufficio di commissario è incompatibile con qualsiasi impiego pubblico o privato, con attività imprenditoriali, professionali o di lavoro autonomo, salva l'attività di studio e di ricerca, e con cariche pubbliche anche elettive.

2. I dipendenti pubblici sono collocati d'ufficio fuori ruolo fino al termine del mandato; i docenti universitari di ruolo sono collocati in aspettativa senza assegni, secondo quanto previsto dal relativo ordinamento. Il periodo di svolgimento dell'incarico è riconosciuto ai fini dell'anzianità di servizio.

3. L'incompatibilità deve essere rimossa entro trenta giorni dalla nomina, ovvero, se successiva, dalla data in cui essa si verifica, pena la decadenza dall'incarico.

ART. 12.

(Divieti successivi).

1. Nei due anni successivi alla scadenza dell'incarico i commissari non possono svolgere alcuna attività di lavoro autonomo, subordinata, di consulenza o di collaborazione nei confronti di soggetti operanti nei settori relativi alle funzioni istituzionali dell'Autorità.

2. La violazione del divieto di cui al comma 1 è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria pari all'indennità di trattamento economico ricevuta nell'ultimo anno di svolgimento dell'incarico.

ART. 13.

(Indennità di funzione).

1. L'indennità di funzione del presidente e dei commissari è stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, tenuto presente il trattamento attribuito per analoghe funzioni presso altre autorità indipendenti.

Sezione III

PRESIDENTE.

ART. 14.

(Funzioni).

1. Il presidente è l'organo di rappresentanza legale dell'Autorità; presiede la commissione, la convoca e ne fissa l'ordine del giorno; esercita le altre funzioni a lui attribuite dalla legge.

2. In caso di urgenza, ove non sia possibile riunire tempestivamente la commissione e nel caso di impossibilità temporanea di funzionamento del collegio, il presidente può assumere le deliberazioni di competenza della commissione, sottoponendole alla ratifica della stessa nella prima riunione successiva.

3. In caso di assenza o impedimento le funzioni del presidente sono esercitate da un vice presidente, nominato dalla commissione tra i propri membri.

4. Al presidente sono trasferiti i poteri e le competenze attribuiti al presidente della CONSOB dalle leggi vigenti.

ART. 15.

(Nomina).

1. Il presidente è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, tra i commissari designati ai sensi dell'articolo 8, comma 1.

ART. 16.

(Norme applicabili).

1. Al presidente si applicano le disposizioni previste per i membri della commissione dall'articolo 8, commi 3, 4, 5 e 6, dall'articolo 9, comma 2, e dagli articoli 10, 11 e 12.

Sezione IV

DIRETTORE GENERALE

ART. 17.

(Direttore generale).

1. Il direttore generale è il capo della struttura amministrativa dell'Autorità a cui fanno capo le funzioni di gestione, istruttorie ed esecutive.

2. Il direttore generale è nominato, per un periodo di cinque anni, dalla commissione, che ne fissa il compenso; l'incarico è rinnovabile una sola volta.

3. Il direttore generale partecipa alle riunioni della commissione senza diritto di voto.

4. Al direttore generale si applicano i requisiti di professionalità e onorabilità previsti per gli amministratori delle banche. Lo statuto dell'Autorità può prevedere ulteriori requisiti di professionalità e disciplina le incompatibilità.

5. Il direttore generale può essere coadiuvato da uno o più vice direttori generali, che lo sostituiscono in caso di assenza o impedimento, secondo le regole stabilite nello statuto.

Sezione V

COLLEGIO DEI REVISORI

ART. 18.

(Funzioni).

1. Il collegio dei revisori esercita il controllo sull'attività organizzativa e gestionale, negoziale e contabile dell'Autorità che non riguardi l'esercizio delle funzioni istituzionali della stessa.

2. Il collegio dei revisori assiste alle riunioni della commissione quando questa delibera sulle materie di cui al comma 1.

ART. 19.

(Nomina e revoca).

1. Il collegio dei revisori è composto da tre membri, di cui uno con funzioni di presidente, nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le Commissioni parlamentari competenti; con la stessa procedura sono altresì nominati due membri supplenti.

2. I componenti del collegio dei revisori durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

3. Ai componenti del collegio dei revisori si applicano i requisiti di professionalità e di onorabilità previsti per i sindaci delle società quotate, nonché gli altri requisiti stabiliti nello statuto dell'Autorità.

4. I componenti del collegio dei revisori sono revocabili nel caso in cui non soddisfino più i requisiti di nomina e le condizioni per l'espletamento delle funzioni, ovvero si siano resi colpevoli di gravi mancanze.

5. Il compenso dei componenti del collegio dei revisori è stabilito con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

ART. 20.

(Diritti e doveri).

1. I componenti del collegio dei revisori possono chiedere tutti i documenti e le informazioni necessari per lo svolgimento delle funzioni.

2. Il collegio dei revisori informa regolarmente la commissione dell'attività di controllo svolta e comunica senza indugio tutti gli atti e i fatti riscontrati che possano costituire una irregolarità o una violazione di norme.

3. Il collegio dei revisori redige la relazione al bilancio, che contiene anche una relazione sull'attività svolta e alla quale è allegata la relazione della società di revisione.

4. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del codice civile concernenti i sindaci delle società per azioni e il controllo contabile.

CAPO III

AUTONOMIA ORGANIZZATIVA E GESTIONALE, CONTABILE E NEGOZIALE

ART. 21.

(Organizzazione amministrativa e pianta organica).

1. L'Autorità definisce con proprio regolamento l'organizzazione della struttura amministrativa e la relativa pianta organica, nel rispetto delle compatibilità di bilancio e sulla base di criteri di razionalità, efficienza, efficacia ed economicità.

2. Il regolamento di cui al comma 1 può prevedere l'istituzione di distinte aree funzionali in ragione delle diverse categorie dei soggetti vigilati.

ART. 22.

(Personale).

1. Il personale dell'Autorità è reclutato mediante concorso pubblico per titoli ed esami.

2. Nei limiti stabiliti dal regolamento del personale di cui al comma 3, l'Autorità può assumere con contratto a tempo determinato personale, anche di livello dirigenziale, di specifica ed elevata esperienza e professionalità.

3. Il reclutamento, il trattamento giuridico ed economico e l'ordinamento delle carriere del personale dell'Autorità sono disciplinati da un regolamento interno, tenendo presenti i principi che regolano il lavoro presso le amministrazioni pubbliche.

4. L'Autorità stabilisce con proprio regolamento un codice etico del personale, la cui violazione è assistita da sanzioni disciplinari, anche al fine di garantirne l'indipendenza e disciplinare i conflitti di interessi.

ART. 23.

(Risorse finanziarie).

1. L'Autorità provvede al proprio funzionamento con contribuzioni a carico dei soggetti vigilati, con le risorse a carico del bilancio dello Stato destinate alla CONSOB e con le eventuali risorse aggiuntive determinate con la legge finanziaria, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera *d*), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

2. Le contribuzioni a carico dei soggetti vigilati sono stabilite con regolamento dell'Autorità approvato dal Consiglio dei ministri, in base a principi di oggettività, proporzionalità ed equità.

3. L'Autorità provvede alla gestione delle proprie risorse finanziarie in autonomia, secondo le norme dello statuto ed i principi di buona amministrazione.

ART. 24.

(Autonomia contabile).

1. L'Autorità disciplina con regolamento interno la redazione del bilancio e la contabilità, anche in deroga alle norme di contabilità di Stato, tenendo presenti i principi ed i criteri previsti per il bilancio delle società per azioni.

2. Il regolamento di cui al comma 1 assicura la separazione contabile necessaria per il corretto utilizzo delle contribuzioni di cui all'articolo 23.

3. Il bilancio dell'Autorità è approvato entro il 30 maggio dell'anno successivo all'esercizio di riferimento.

ART. 25.

(Autonomia negoziale).

1. L'Autorità disciplina con proprio regolamento le procedure negoziali, anche in deroga alle norme di contabilità di Stato, nel rispetto di principi di trasparenza e imparzialità e della normativa europea applicabile.

CAPO IV

RAPPORTI ISTITUZIONALI

ART. 26.

(Rapporti tra le Autorità).

1. I presidenti dell'Autorità di cui all'articolo 1, delle Autorità di cui all'articolo 3, comma 2, e dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato di cui all'articolo 10 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, ed il Governatore della Banca d'Italia coordinano l'attività delle rispettive istituzioni attraverso un Comitato permanente di coordinamento. Il Comitato si riunisce almeno una volta al mese, ovvero su richiesta di uno dei componenti.

ART. 27.

(Rapporti con il Parlamento).

1. Entro il 31 ottobre di ogni anno l'Autorità presenta alle Commissioni parlamentari competenti un documento che illustra le linee dell'attività che verrà svolta nell'anno successivo. L'Autorità tiene conto delle indicazioni delle Commissioni conseguenti alla presentazione e alla discussione del documento.

2. Il bilancio dell'Autorità, con la relazione del collegio dei revisori, è trasmesso al Parlamento entro dieci giorni dalla sua approvazione.

3. L'Autorità trasmette al Parlamento, contestualmente al bilancio, una relazione sull'attività istituzionale svolta nell'anno precedente e sulla situazione del sistema finanziario.

4. Il presidente dell'Autorità presenta pubblicamente la relazione di cui al comma 3 in concomitanza con la trasmissione al Parlamento.

5. Il presidente dell'Autorità può essere invitato a riferire al Parlamento o alle competenti Commissioni parlamentari su questioni generali relative alle funzioni istituzionali dell'Autorità, nel rispetto degli obblighi di riservatezza previsti dalla legge.

ART. 28.

(Rapporti con il Governo).

1. Il presidente dell'Autorità trasmette periodicamente al Comitato interministeriale per il credito e il risparmio informazioni sui fatti di maggiore rilievo rilevati o acquisiti nell'esercizio delle funzioni istituzionali e segnala l'opportunità di interventi normativi o amministrativi nei settori di competenza istituzionale dell'Autorità.

CAPO V

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 29.

(Concorrenza).

1. I commi 2, 3 e 6 dell'articolo 20 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, sono abrogati.

2. Per le operazioni di acquisizione di cui all'articolo 19 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e per le operazioni di concentrazione ai sensi dell'articolo 6 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, che riguardano banche sono necessarie sia l'autorizzazione della Banca d'Italia ai sensi del citato articolo 19 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993, per le valutazioni di sana e prudente gestione, sia l'autorizzazione dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato di cui all'articolo 10 della legge n. 287 del 1990, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, della medesima legge, ovvero il nulla osta della stessa a seguito delle valutazioni relative all'assetto concorrenziale del mercato.

3. I provvedimenti delle Autorità di cui al comma 2 sono emanati con un unico atto, entro sessanta giorni dalla presentazione dell'istanza completa della documentazione occorrente. L'atto deve contenere le specifiche motivazioni relative alle finalità attribuite alle due Autorità.

4. Ai rapporti tra le Autorità indicate al comma 2 del presente articolo si applica l'articolo 4, comma 3.

ART. 30.

(Comitato interministeriale per il credito e il risparmio).

1. Il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio esercita l'alta vigilanza in materia di credito e di tutela del risparmio, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385; nell'esercizio di tale compito può chiedere dati, notizie e informazioni generali alle Autorità indicate all'articolo 26 della presente legge ed emanare atti di carattere generale sui criteri dell'attività di vigilanza delle Autorità di cui all'articolo 3 della medesima legge, nel rispetto esclusivo delle finalità indicate dall'articolo 2 e dall'articolo 5, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993. Il Comitato esercita le sue funzioni anche su proposta delle Autorità indicate all'articolo 3.

2. Alle sedute del Comitato partecipano il Governatore della Banca d'Italia ed i presidenti delle Autorità di cui all'articolo 26.

3. Per l'esercizio delle sue funzioni il Comitato può avvalersi anche di personale dell'Autorità, della Banca d'Italia e delle altre Autorità indicate al comma 2.

ART. 31.

(Funzioni ministeriali e sanzioni).

1. Sono trasferite all'Autorità e alla Banca d'Italia, secondo le rispettive competenze, le funzioni del Ministro e del

Ministero dell'economia e delle finanze previste dagli articoli 128 e 145 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e dall'articolo 195 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, nonché le altre analoghe competenze ministeriali in materia sanzionatoria previste da altre leggi.

2. Sono trasferite alla Banca d'Italia le funzioni del Ministro e del Ministero dell'economia e delle finanze previste dagli articoli 14, comma 4, e 45 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

3. Ognuna delle Autorità di cui al comma 1 applica le sanzioni di propria competenza e segnala all'altra le violazioni di competenza di questa eventualmente rilevate nell'esercizio delle proprie funzioni.

4. In caso di inosservanza delle disposizioni generali o particolari impartite dall'Autorità si applica la sanzione prevista dall'articolo 144, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

5. Con regolamento, da adottare su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono identificate, riordinate e coordinate le competenze ministeriali relative alle materie disciplinate dalla presente legge; le competenze sono assegnate al Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, alle Autorità di cui all'articolo 3 o ai Ministeri, sulla base della ripartizione di competenze risultante dalla presente legge.

ART. 32.

(Norme applicabili).

1. All'Autorità si applicano le disposizioni riferite alla Banca d'Italia contenute nell'articolo 4, commi 2 e 3, e negli articoli 6, 7, 8, 9 e 132-*bis* del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

2. Tutte le notizie, le informazioni e i dati in possesso dell'Autorità in ragione

delle proprie attività di vigilanza sono coperti dal segreto d'ufficio anche nei confronti delle pubbliche amministrazioni, fatte salve le disposizioni della presente legge. Il segreto non può essere opposto all'autorità giudiziaria quando le informazioni richieste siano necessarie per le indagini o i procedimenti relativi a violazioni sanzionate penalmente. I dipendenti dell'Autorità, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza, sono pubblici ufficiali. Il presidente e i commissari dell'Autorità, i dipendenti, i consulenti e gli esperti dei quali essa si avvale sono vincolati dal segreto d'ufficio e hanno l'obbligo di riferire esclusivamente alla commissione tutte le irregolarità constatate. Le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici forniscono dati, notizie e documenti e ogni ulteriore collaborazione richiesta dall'Autorità, in conformità alle leggi disciplinanti i rispettivi ordinamenti.

3. Si applicano all'Autorità le disposizioni, diverse da quelle relative agli organi istituzionali, stabilite in via generale per le autorità indipendenti, ove compatibili con le disposizioni della presente legge.

ART. 33.

(Disposizioni tributarie).

1. Tutti gli atti connessi all'istituzione dell'Autorità, incluse le operazioni conseguenti al trasferimento di beni previsto nell'articolo 34 ed al subingresso di cui all'articolo 35, sono esclusi da ogni tributo e diritto e sono, pertanto, effettuati in regime di neutralità fiscale.

CAPO VI

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

ART. 34.

(Trasferimento di personale e beni).

1. È trasferito all'Autorità il personale della Banca d'Italia necessario per l'eser-

cizio dei poteri e delle competenze trasferiti, secondo accordi conclusi tra le due Autorità. Le dotazioni patrimoniali e gli immobili di proprietà della Banca d'Italia, strumentali per l'esercizio delle funzioni trasferite, possono essere acquistati dall'Agenzia del demanio, ovvero concessi in locazione alla stessa, secondo accordi conclusi tra le parti.

2. Il personale trasferito all'Autorità ai sensi del comma 1 conserva il trattamento giuridico, economico e previdenziale goduto presso l'Autorità di provenienza. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali sono adottate le disposizioni di attuazione del presente comma.

3. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto degli obblighi derivanti dall'appartenenza della Banca d'Italia al sistema europeo di banche centrali.

ART. 35.

(Subingresso).

1. L'Autorità subentra nelle situazioni giuridiche attive e passive, di diritto privato e pubblico, di cui era titolare la Banca d'Italia in relazione ai poteri e alle competenze trasferiti, salva la responsabilità patrimoniale per fatto illecito.

ART. 36.

(Inizio dell'attività).

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è stabilita la data di entrata in funzione dell'Autorità. Alla stessa data la CONSOB è trasformata.

2. Fino all'entrata in funzione dell'Autorità, la CONSOB e la Banca d'Italia continuano a svolgere le loro funzioni con pienezza di poteri e secondo le disposizioni a ciascuna applicabili; fino all'entrata in funzione dell'Autorità la CONSOB esercita altresì i nuovi poteri attribuiti all'Autorità dall'articolo 4, comma 4, e dall'articolo 37.

3. Entro tre mesi dalla nomina ai sensi della presente legge gli organi dell'Autorità predispongono lo statuto.

TITOLO II

DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ

ART. 37.

(Recepimento della direttiva sugli abusi di mercato).

1. Il Governo, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche comunitarie, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, della giustizia e delle attività produttive, è delegato ad adottare, con le modalità di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 ottobre 2003, n. 306, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo recante le norme per il recepimento della direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, relativa all'abuso di informazioni privilegiate e alla manipolazione del mercato (abusi di mercato), di seguito denominata « direttiva ».

2. Entro due anni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, il Governo, nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui alla presente legge e con la procedura prevista dal comma 1, può emanare disposizioni correttive ed integrative del medesimo decreto legislativo, anche al fine di tenere conto delle eventuali disposizioni di attuazione adottate dalla Commissione europea secondo la procedura di cui all'articolo 17, paragrafo 2, della direttiva.

3. Il recepimento della direttiva è informato ai seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) individuare l'ambito di applicazione della normativa di recepimento definendo altresì le nozioni di informazione privilegiata, abuso della stessa e manipolazione del mercato, nonché i tipi di

strumenti finanziari ed i soggetti ai quali si applicano le prescrizioni ed i divieti della direttiva medesima, tenendo conto delle disposizioni di attuazione eventualmente adottate dalla Commissione europea secondo la procedura di cui all'articolo 17, paragrafo 2, della direttiva;

b) individuare nell'Autorità di cui all'articolo 1, comma 1, l'autorità nazionale competente in materia e disciplinare le modalità per la cooperazione tra la stessa e le altre Autorità nazionali ed estere, al fine della repressione delle violazioni delle disposizioni contenute nei decreti di cui ai commi 1 e 2, della circolazione delle informazioni e dell'opposizione del segreto d'ufficio;

c) disciplinare, anche mediante l'attribuzione all'Autorità di cui alla lettera *b)* del relativo potere regolamentare, i seguenti aspetti, tenendo conto delle disposizioni di applicazione eventualmente adottate dalla Commissione europea secondo la procedura di cui all'articolo 17, paragrafo 2, della direttiva:

1) l'adeguamento delle definizioni di cui alla lettera *a)* anche in relazione alle prassi di mercato ammesse;

2) per gli emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato o per i quali è stata chiesta l'ammissione alla negoziazione:

2.1) gli obblighi di comunicazione al pubblico di informazioni privilegiate;

2.2) il ritardo della divulgazione al pubblico, fermo restando il potere dell'Autorità di cui alla lettera *b)* di adottare le misure necessarie a garantire la corretta informazione del pubblico;

2.3) i casi in cui è possibile la comunicazione a terzi di informazioni privilegiate senza obbligo di comunicazione al pubblico;

2.4) la tenuta dei registri delle persone che lavorano o svolgono incarichi per gli emittenti e che hanno accesso a informazioni privilegiate;

2.5) gli obblighi di comunicazione all'Autorità di cui alla lettera *b*) e al pubblico delle informazioni relative ad operazioni effettuate da, o per conto di, persone che esercitano responsabilità di direzione, nonché da, o per conto di, soggetti a queste ultime strettamente collegati, individuandone a tale fine la nozione;

3) le responsabilità e gli obblighi di correttezza e trasparenza a carico di chiunque produca o diffonda ricerche riguardanti strumenti finanziari o emittenti strumenti finanziari, ovvero altre informazioni concernenti strategie di investimento;

4) l'adozione da parte dei gestori di mercato di disposizioni strutturali intese a prevenire pratiche di abuso di mercato;

5) l'introduzione, a carico di chi opera professionalmente su strumenti finanziari, qualora abbia ragionevoli motivi per sospettare che le transazioni costituiscano un abuso di informazioni privilegiate o una manipolazione del mercato, dell'obbligo di segnalare la circostanza all'Autorità di cui alla lettera *b*);

6) le modalità, conformi a principi di trasparenza e correttezza, di diffusione da parte di istituzioni pubbliche di statistiche suscettibili di influire in modo sensibile sui mercati finanziari;

7) i casi di inapplicabilità delle disposizioni adottate in recepimento della direttiva in relazione sia alle operazioni attinenti alla politica monetaria, alla politica dei cambi o alla gestione del debito pubblico, sia alle negoziazioni di azioni proprie effettuate nell'ambito di programmi di riacquisto di azioni proprie, nonché alle operazioni di stabilizzazione di uno strumento finanziario;

d) attribuire all'Autorità di cui alla lettera *b*) i poteri di vigilanza e di indagine di cui all'articolo 12 della direttiva, anche nei confronti di soggetti non vigilati di cui all'articolo 12, paragrafo 2, lettera *b*), della direttiva, salva l'ispezione e la perquisizione di locali non adibiti all'esercizio di attività professionali, consentite previa autorizzazione dell'autorità giudiziaria, sta-

bilendo inoltre che l'Autorità di cui alla lettera *b*) possa:

1) per l'esercizio dei poteri di cui all'articolo 12, paragrafo 2, della direttiva, avvalersi della collaborazione della Guardia di finanza, ai sensi dell'articolo 4, comma 4 della presente legge;

2) avvalersi della collaborazione delle pubbliche amministrazioni, anche in deroga ai divieti di cui all'articolo 25, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;

3) accedere alle informazioni relative al traffico telefonico, via INTERNET o per via telematica, previa autorizzazione dell'autorità giudiziaria, ad invarianza di oneri;

4) procedere al sequestro di beni in via amministrativa, ovvero richiedere all'autorità giudiziaria il sequestro penale dei beni che possono essere oggetto di confisca;

5) delegare a gestori di mercati regolamentati taluni poteri di vigilanza in materia;

e) disciplinare i rapporti tra l'Autorità di cui alla lettera *b*) e l'autorità giudiziaria per l'attività svolta nei confronti dei soggetti non vigilati;

f) prevedere la pena dell'arresto fino ad un massimo di due anni per i soggetti che ostacolano l'esercizio dei poteri di vigilanza e di indagine dell'Autorità di cui alla lettera *b*) previsti dalla direttiva e la pena dell'ammenda non inferiore nel minimo a mille euro e non superiore nel massimo a venticinquemila euro per i soggetti che non ottemperano nei termini alle richieste dell'Autorità di cui alla lettera *b*) ovvero ne ritardano l'esercizio delle funzioni, con aggravio della pena per i soggetti indicati nell'articolo 2638 del codice civile;

g) prevedere sanzioni amministrative in caso di violazione delle norme primarie e secondarie di recepimento della direttiva, tenendo conto dei principi indicati nella legge 24 novembre 1981, n. 689;

prevedere, in particolare, per l'abuso di informazioni privilegiate e per la manipolazione del mercato sanzioni amministrative pecuniarie non inferiori nel minimo a ventimila euro e non superiori nel massimo ad un milione di euro da aumentare fino al triplo quando, in relazione all'entità del profitto conseguito o conseguibile ovvero per gli effetti prodotti sul mercato, esse appaiano inadeguate anche se applicate nel massimo; prevedere per le altre violazioni sanzioni amministrative pecuniarie non inferiori nel minimo a diecimila euro e non superiori nel massimo a duecentomila euro; per tali sanzioni escludere la facoltà di pagamento in misura ridotta di cui all'articolo 16 della medesima legge n. 689 del 1981; prevedere le sanzioni accessorie indicate nell'articolo 47 della presente legge;

h) per gli abusi di informazioni privilegiate e per le manipolazioni del mercato di maggiore gravità, da individuare sulla base di criteri quantitativi, in relazione alle variazioni dei valori di mercato che ne sono derivate, e qualitativi, in relazione al soggetto che ha posto in essere il comportamento, prevedere, in aggiunta alle sanzioni amministrative, la pena della reclusione non inferiore nel minimo a tre anni e non superiore nel massimo a dodici anni;

i) stabilire il principio dell'autonomia reciproca dei procedimenti sanzionatori amministrativo e penale e prevedere norme di coordinamento dell'attività di accertamento amministrativo con quella dell'autorità giudiziaria;

l) disciplinare l'imputazione della responsabilità delle suddette violazioni, anche in relazione all'attribuzione di vantaggi alle società cui appartengono gli autori delle stesse;

m) prevedere norme transitorie che disciplinino gli effetti sostanziali e procedurali delle nuove disposizioni relativamente alle ipotesi di abuso di mercato depenalizzate commesse prima della data di entrata in vigore delle nuove disposizioni.

ART. 38.

(Circolazione in Italia di strumenti finanziari esteri).

1. Agli strumenti e agli altri prodotti finanziari emessi all'estero e collocati, in Italia o all'estero, presso i soli investitori professionali si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2412, secondo comma, secondo periodo, del codice civile ove la successiva circolazione avvenga in Italia nell'esercizio delle attività disciplinate dalla parte II del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

2. L'Autorità di cui all'articolo 1, comma 1, emana le disposizioni di attuazione del comma 1 del presente articolo e disciplina i casi in cui detto comma non si applica.

ART. 39.

(Trasparenza delle società estere).

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, norme dirette ad assicurare la trasparenza delle società aventi sede legale in uno degli Stati individuati con i decreti di cui all'articolo 167, comma 4, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, controllate da società italiane o a queste collegate o comunque parti di gruppi con operatività prevalente o rilevante in Italia o che raccolgono risparmio in Italia, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) previsione dell'obbligo di allegare al bilancio della società italiana il bilancio della società estera, redatto secondo i principi e le regole applicabili ai bilanci delle società italiane;

b) sottoscrizione del bilancio della società estera di cui alla lettera a) anche da parte degli organi di amministrazione e di controllo della società italiana e certificazione del bilancio stesso da parte della

società di revisione della società italiana, ovvero, se non nominata, da parte di altra società di revisione;

c) relazione dell'organo di amministrazione, sottoscritta dall'organo di controllo, e da allegare al bilancio della società italiana, sui rapporti intercorrenti tra la società italiana e la società estera;

d) controllo, da parte dell'Autorità di cui all'articolo 1, comma 1, del bilancio della società estera di cui alla lettera *a)* controllata o collegata a società italiana con titoli quotati o diffusi tra il pubblico in misura rilevante e pubblicità dei relativi rilievi mediante documento da allegare al bilancio della società italiana;

e) estensione al bilancio della società estera di cui alla lettera *a)* delle responsabilità civili, penali e amministrative previste in relazione al bilancio della società italiana;

f) riferimento all'articolo 2359 del codice civile per la nozione di controllo e di collegamento;

g) attribuzione all'Autorità di cui all'articolo 1, comma 1, del potere di dettare disposizioni di attuazione, oltre che dei poteri informativi e ispettivi.

2. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, norme dirette ad assicurare la trasparenza delle società aventi sede legale in uno degli Stati di cui al comma 1, controllate o collegate a società o altri enti esteri che controllano società italiane con titoli quotati o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ovvero che controllano società italiane che hanno ottenuto rilevanti concessioni di credito, in qualsiasi forma, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) attribuzione all'Autorità di cui all'articolo 1, comma 1, di poteri informativi e ispettivi e del potere di dettare disposizioni di attuazione;

b) applicazione della disciplina ai soli casi di società operanti nell'ambito di gruppi con operatività prevalente o rilevante in Italia;

c) riferimento all'articolo 2359 del codice civile per la nozione di controllo e di collegamento;

d) subordinazione del rilascio di autorizzazioni e concessioni, dell'attribuzione di altri vantaggi amministrativi, ovvero della possibilità di operare in Italia al rispetto delle norme introdotte ai sensi del presente comma;

e) previsione di sanzioni amministrative pecuniarie e accessorie in caso di violazione delle norme introdotte ai sensi del presente comma secondo i principi e i criteri di cui alla presente legge.

ART. 40.

(Conflitti di interessi tra banche e imprese).

1. L'articolo 136 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, si applica a chi esercita funzioni di amministrazione, direzione o controllo presso una banca o altra società facente parte del gruppo di questa, alle società che tali soggetti controllano o presso le quali svolgono funzioni di amministrazione, direzione o controllo e alle altre società facenti parte dello stesso gruppo.

2. L'Autorità di cui all'articolo 1, comma 1, emana disposizioni applicative del comma 1, individuando anche la nozione di gruppo.

ART. 41.

(Conflitti di interessi degli organismi di investimento collettivo del risparmio).

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, norme dirette a disciplinare i conflitti di interessi degli organismi di investimento collettivo del

risparmio (OICR) nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) limitazione dell'investimento in titoli emessi o collocati da società appartenenti allo stesso gruppo della società di gestione del fondo o della società di investimento a capitale variabile (SICAV), ovvero emessi o collocati da società appartenenti a gruppi dalle cui società la SICAV o la società di gestione abbia ricevuto rilevanti concessioni di credito;

b) attribuzione all'Autorità di cui all'articolo 1, comma 1, del potere di dettare disposizioni di attuazione;

c) previsione di sanzioni amministrative pecuniarie e accessorie, in caso di violazione delle norme introdotte ai sensi del presente articolo, sulla base dei principi e criteri di cui alla presente legge.

ART. 42.

(Sistema di indennizzo dei risparmiatori).

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, norme dirette ad introdurre un sistema di indennizzo dei risparmiatori, di tipo mutualistico o assicurativo per i danni patrimoniali causati dalla violazione ripetuta e sanzionata delle norme che disciplinano le attività di cui alla parte II del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. L'esercizio delle richiamate attività è subordinato all'adesione al sistema di indennizzo, una volta introdotto.

ART. 43.

(Società di revisione).

1. Il Governo, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e delle attività produttive, è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di

entrata in vigore della presente legge, attribuendo all'Autorità di cui all'articolo 162 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, il relativo potere regolamentare ove necessario, norme per la disciplina delle società di revisione di cui all'articolo 161 del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, dirette a:

a) adeguare la disciplina vigente al fine di tenere conto della rete di imprese o altre organizzazioni nel cui ambito può operare la società di revisione, garantendo la trasparenza della composizione della rete, dell'attività svolta dalla società di revisione e dalle entità appartenenti alla medesima rete e dei compensi percepiti;

b) garantire la terzietà della società di revisione e delle entità appartenenti alla medesima rete, dalla società sottoposta a revisione e da quelle appartenenti al gruppo di questa, anche prevedendo limiti allo svolgimento di incarichi diversi dalla revisione, all'assunzione di cariche e all'instaurazione di rapporti di lavoro presso la società sottoposta a revisione e le società appartenenti al suo gruppo, allo svolgimento di compiti di revisione da parte delle persone fisiche in ragione degli incarichi precedentemente svolti presso altre società di revisione nei confronti della medesima società sottoposta a revisione;

c) garantire la terzietà della società di revisione, adeguando le disposizioni relative al conferimento, alla durata e al rinnovo dell'incarico, tenendo conto anche delle operazioni societarie o aziendali di cui è oggetto la società sottoposta a revisione e introducendo altresì criteri generali per la determinazione del compenso per l'incarico di revisione contabile;

d) prevedere la responsabilità della società di revisione per le attività svolte da altri revisori, di cui essa si avvalga, presso altre società del gruppo;

e) introdurre sanzioni amministrative pecuniarie, nella misura prevista dall'articolo 193, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, come

aumentata ai sensi dell'articolo 46 della presente legge, per la violazione delle disposizioni introdotte ai sensi delle lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)* del presente comma;

f) introdurre sanzioni accessorie alle sanzioni pecuniarie di cui alla lettera *e)*, secondo quanto previsto dall'articolo 47.

ART. 44.

(Reato di nocumento al risparmio).

1. Nel libro II, titolo VIII, capo I, del codice penale, dopo l'articolo 499 è inserito il seguente:

«ART. 499-bis. *(Nocumento al risparmio).* — Chiunque, commettendo intenzionalmente uno o più illeciti amministrativi previsti dal testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, dal testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dalla legge 12 agosto 1982, n. 576, dal decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, cagiona un grave nocumento ai risparmiatori è punito, in concorso con le sanzioni amministrative applicabili, con la reclusione da tre a dodici anni e con la multa non inferiore a 500.000 euro. Il nocumento si considera grave quando abbia riguardato un numero di risparmiatori superiore all'uno per mille della popolazione risultante dall'ultimo censimento ISTAT, ovvero sia consistito nella distruzione o riduzione del valore di titoli di entità complessiva superiore all'uno per mille del prodotto interno lordo.

La stessa pena si applica quando da uno dei fatti previsti dagli articoli 2624, 2625, 2635 e 2637, limitatamente alle condotte poste in essere dai responsabili del controllo contabile o della revisione, e dall'articolo 2638 del codice civile deriva, quale conseguenza non voluta dal colpevole, un grave nocumento ai risparmiatori, come definito nel primo comma.

Le pene sono aumentate se i fatti sono commessi da chi esercita funzioni di am-

ministrazione, direzione o controllo ovvero attività di lavoro dipendente presso società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Paesi dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

Alla condanna per i reati previsti dal presente articolo consegue la pubblicazione della sentenza.

Al reato previsto dal presente articolo conseguono le sanzioni amministrative di cui all'articolo 9, commi 1 e 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231. La sanzione pecuniaria è applicata in un numero di quote non inferiore a cinquecento e fino ad un massimo di duemila; l'importo di una quota può essere fissato da un minimo di mille euro fino ad un massimo di cinquemila euro ».

ART. 45.

(Omessa comunicazione del conflitto di interessi).

1. Nel libro V, titolo XI, capo III, del codice civile, prima dell'articolo 2630 è inserito il seguente:

« ART. 2629-bis *(Omessa comunicazione del conflitto di interessi)*. — L'amministratore o il componente del consiglio di gestione di una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Paesi dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, ovvero di un soggetto vigilato ai sensi del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, della legge 12 agosto 1982, n. 576, o del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, che viola gli obblighi previsti dall'articolo 2391, primo comma, è punito con la reclusione

da uno a tre anni, se dalla violazione siano derivati danni alla società o a terzi ».

2. All'articolo 25-*ter*, comma 1, lettera *r*), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, dopo le parole: « codice civile » sono inserite le seguenti: « e per il delitto di omessa comunicazione del conflitto di interessi previsto dall'articolo 2629-*bis* del codice civile ».

ART. 46.

(Aumento delle sanzioni penali e amministrative).

1. Le pene previste dal testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, dal testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e dal decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, sono raddoppiate.

2. Le pene previste dagli articoli 2624, 2625, 2635 e 2637, limitatamente alle condotte poste in essere dai responsabili del controllo contabile o della revisione, e dall'articolo 2638 del codice civile sono raddoppiate se si tratta di violazioni commesse in relazione a società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Paesi dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dall'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

3. Le sanzioni amministrative pecuniarie applicate ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, della legge 12 agosto 1982, n. 576, e del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, indicate in misura fissa, anche se solo nel minimo e nel massimo, sono aumentate di tre volte.

ART. 47.

(Sanzioni accessorie).

1. Il Governo, su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è delegato

ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per l'introduzione di sanzioni accessorie alle sanzioni pecuniarie applicate ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, della legge 12 agosto 1982, n. 576, e del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) applicazione delle sanzioni accessorie e fissazione della loro durata, comunque non superiore a tre anni, in ragione della gravità della violazione, valutata secondo i criteri indicati dall'articolo 133 del codice penale, o della sua ripetizione;

b) previsione della sanzione accessoria della sospensione o della decadenza dalle cariche ricoperte presso banche o altri soggetti operanti nel settore finanziario, ovvero dalle cariche societarie;

c) previsione della sanzione accessoria della interdizione dalle cariche presso banche e altri intermediari finanziari o dalle cariche societarie;

d) previsione della sanzione accessoria della pubblicità della sanzione pecuniaria e accessoria, a carico dell'autore della violazione, su quotidiani e altri mezzi di comunicazione a larga diffusione e nei locali aperti al pubblico delle banche e degli altri intermediari finanziari presso i quali l'autore della violazione ricopre cariche societarie o dei quali lo stesso è dipendente;

e) previsione della sanzione accessoria della confisca del prodotto o del profitto dell'illecito e dei beni utilizzati per commetterlo, ovvero di beni di valore equivalente.

ART. 48.

(Esercizio delle deleghe legislative).

1. Gli schemi dei decreti legislativi previsti dalla presente legge sono trasmessi

alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perché su di essi sia espresso, entro quaranta giorni dalla data di trasmissione, il parere delle competenti Commissioni parlamentari; decorso tale termine i decreti sono emanati anche in mancanza del parere. Qualora il termine previsto per il parere delle competenti Commissioni parlamentari scada nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini per l'esercizio della delega legislativa o successivamente, questi ultimi sono prorogati di novanta giorni.

ART. 49.

(Reati di riciclaggio e impiego).

1. All'articolo 648-*bis*, primo comma, del codice penale, le parole: « Fuori dei casi di concorso nel reato, » sono soppresse.

2. All'articolo 648-*ter*, primo comma, del codice penale, le parole: « dei casi di concorso nel reato e » sono soppresse.

ART. 50.

(Abrogazioni).

1. Sono abrogati gli articoli 23, comma 4, 100, comma 1, lettera *f*), e 118, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

€ 0,76



14PDL0057080